



LAW & TAX CONSULTING
TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

Decreto Crisi Ucraina

11 aprile 2022

Gentile cliente,

Nell'ambito del recente DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Crisi Ucraina", pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenute disposizioni, di seguito esaminate, finalizzate al contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché alcune novità relative alla cessione dei crediti riconosciuti dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", a favore delle imprese energivore/a forte consumo di gas naturale.

CREDITO DI IMPOSTA

AUMENTO COSTO ELETTRICITA'

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese non "energivore" dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Possono accedere all'agevolazione in esame le imprese:

- diverse da quelle "energivore" le quali hanno consumi maggiori o uguali a 1 GWh/anno (ossia 1.000.000 di chilowattora all'anno);
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019;

L'agevolazione in esame:

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;**
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione

del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Il credito d'imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali. Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista/esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario/assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In ogni caso, resta ferma l'applicazione dei **controlli e degli obblighi antiriciclaggio**.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

AUMENTO COSTO GAS NATURALE

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.**

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quelle **"a forte consumo di gas naturale"** di cui all'art. 5, DL n. 17/2022, nelle medesime caratteristiche del bonus precedentemente citato.

Decreto Crisi Ucraina

ESENZIONE IMU

Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell'emergenza COVID-19 nonché all'incremento dei prezzi dell'energia è riconosciuto per il 2022 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore turistico - ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021.

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico - ricettivo:

- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici;
- parchi acquatici/faunistici.

Il beneficio è riferito all'IMU relativa agli immobili di categoria D/2 (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:

- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono presentare un'apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni/limiti previsti. Le disposizioni attuative, nonché il contenuto della predetta autodichiarazione, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

BONUS

INCREMENTO BONUS IMPRESE ENERGIVORE/A FORTE CONSUMO DI GAS

Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "**Decreto Energia**", riconoscono due specifici crediti d'imposta:

- **pari al 20%** delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore **delle imprese energivore**;
- **pari al 15%** delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale**.

Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.

CREDITO IMPOSTA	DL 17/2022	DL 21/2022
Imprese energivore → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022	20%	25%
Imprese a forte consumo di gas naturale → spese per acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022	15%	20%

RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica/gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022. Possono accedere alla rateizzazione in esame le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia. La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell'energia elettrica/gas naturale.

BONUS CARBURANTE PER I DIPENDENTI

L'art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per l'anno 2022, i datori di lavoro privati potranno offrire ai propri dipendenti, a titolo gratuito, buoni per l'acquisto di carburante (o titoli similari) per un valore massimo di 200 Euro (a persona), non soggetti a tassazione. Dal punto di vista fiscale (e conseguentemente contributivo) la norma introduce una previsione di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Si tratta, quindi, di una specifica previsione che si affianca e si aggiunge a quella generale che fissa un valore soglia di 258,23 Euro annui per la detassazione dei benefit in natura. Il valore dei buoni carburante, nel limite di 200 Euro per singolo dipendente, non dovrà quindi essere conteggiato per il calcolo del raggiungimento dei 258,23 Euro.

I buoni carburante possono avere diverse forme: cartacei, elettronici ricaricabili o "usa e getta".

Le aziende li acquistano direttamente dalle compagnie oppure attraverso le società che erogano diversi tipi di buoni acquisto.

I lavoratori possono utilizzare i loro buoni carburante senza alcun vincolo, se non quello di rifornirsi nelle stazioni di servizio convenzionate.

Decreto Crisi Ucraina

FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Nell'ambito del DL Sostegni Ter (DL 4/2022) è stato istituito un apposito "Fondo", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per erogare un **Contributo a Fondo Perduto** a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Possono accedere al CFP le imprese che:

- svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio, identificate da uno dei codici Ateco individuati [nell'elenco](#);
- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza:

- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte ed «attive» nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilità fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive del decreto legislativo n. 231.

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto:

- nei limiti delle risorse finanziarie stanziato per l'intervento agevolativo;
- ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del "Temporary framework".

L'importo "potenzialmente" concesso viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019.

La percentuale applicabile è determinata come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;

- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Si ribadisce che l'importo è potenziale in quanto subordinato ai fondi stanziati e alle domande pervenute.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate:

dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022 esclusivamente tramite la procedura informatica messa a disposizione dal MISE su apposito indirizzo AD OGGI NON ANCORA COMUNICATO.

NOVITA' IN MATERIA DI COVID-19 E CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

L'adozione in modo strutturale (non emergenziale) della modalità di lavoro prevista dallo smart working, dovrà essere accompagnata, oltre che dalla implementazione delle competenze digitali, anche dall'evoluzione verso nuovi modelli organizzativi e modelli di leadership, capaci di valorizzare l'alternanza dello svolgimento della prestazione all'interno e all'esterno dell'azienda, sviluppare la gestione dei singoli e dei gruppi di lavoro anche da remoto, perfezionare l'individuazione di compiti/obiettivi misurabili e raggiungibili nei tempi assegnati etc.

SMART WORKING E TELELAVORO

In entrambi i casi si tratta di lavoro "da remoto-a distanza", attraverso dell'uso di strumentazione tecnologica per la connessione, ma:

- il telelavoro in sintesi e nella prassi incide solo sul **luogo di lavoro** e consiste nel lavorare da casa (sempre) anziché in ufficio. Tutto il resto è "come se" si fosse in ufficio: si prevede quindi una postazione fissa (di regola fornita dal datore di lavoro) e un orario rigido. Le forme di controllo - in genere - si limitano (o si limitavano) a monitorare se si è on line. Il telelavoro è normato dall'Accordo interconfederale 09.06. 2004 e dal CCNL applicato.
- il lavoro agile o smart working è una **modalità di esecuzione** del rapporto di lavoro subordinato concordata tra le Parti, anche temporanea e per particolari esigenze, prevede flessibilità spazio-temporale nello svolgimento della prestazione, con alternanza di attività in sede e a distanza e, nelle forme più avanzate, un'organizzazione del lavoro che dà maggiore autonomia al lavoratore assegnandogli obiettivi in termini di performance

Decreto Crisi Ucraina

ACCORDO INDIVIDUALE

In qualche modo, la flessibilità prevista nel lavoro agile porta a definire dove non si deve lavorare e quando non si deve lavorare (disconnessione) piuttosto che il contrario, armonizzata comunque con la necessità di gestire sia l'organizzazione delle persone che del lavoro (direzione e controllo del datore di lavoro). L'accordo individuale deve contenere quanto sintetizzato sopra, anche supportato da accordi aziendali o nazionali (CCNL). Dal 1° luglio l'attivazione (o la prosecuzione) dello smart working dovrà essere preceduta dalla stipula di un accordo individuale tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.